



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO "R. Mattioli- S.D'Acquisto"

Infanzia, Primaria eSecondaria1°Grado, LiceoScientifico,ITE,IPSA

Via Scopelliti – 66050 SAN SALVO (CH) Tel. 0873 54147

Via Montegrappa –Tel. 0873 514937

Cod. Fisc. 92000250693

[Email:chis00700p@istruzione.it](mailto:chis00700p@istruzione.it)–chis00700p@pec.istruzione.it

www.omnisansalvo.edu.it



CRITERI DI CONDUZIONE DEGLI SCRUTINI FINALI – SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2021/2022 (COLLEGIO DEI DOCENTI 27 OTTOBRE 2022)

Criteri di conduzione dello scrutinio inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa con l'aggiunta di quanto previsto dall'O.M. 65/2022.

Normativa di riferimento:

- D. Lgs 297/94 "Testo unico leggi istruzione"
- O.M. 92/2007
- D.P.R. n 122/09 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169";
- D.M. 99/10 "Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico";
- DPR 87, 88, 89 /2010 "Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Professionali – Tecnici – Licei" 120 L'OFFERTA FORMATIVA PTOF – 2019/20-2021/22 IST OMN. R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO
- D. lgs. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- D. lgs. 61/2017 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- D.l. 92/2018 Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i

percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

- Regolamento applicativo del limite delle assenze e deroghe approvato dal Collegio dei docenti e inserito nel PTOF e ss.mm.ii.
- Nota MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. 699 del 06 maggio 2021;
- O.M. 65 del 14 marzo 2022.

Premesse:

1. La titolarità della valutazione degli apprendimenti è dei Consigli di Classe;
2. I voti di scrutinio devono essere deliberati e assegnati dal Consiglio sulla base delle proposte motivate dei singoli docenti;
3. Ogni docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'anno scolastico e anche tenendo conto di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo;
4. Nello scrutinio finale la proposta di voto tiene inoltre conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio (senza naturalmente fare la media matematica dei due periodi), nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati;
5. La valutazione finale:
 - a) consiste nella verifica della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti nell'acquisizione di conoscenze, abilità specifiche e competenze;
 - b) è globale, per cui il voto da proporre non deve scaturire solo dalla media aritmetica dei voti riportati dall'alunno;
 - c) la valutazione di sufficienza in una disciplina equivale al possesso delle competenze essenziali di base della disciplina, anche in presenza di carenze pregresse non superate con l'accertamento formale della prova al termine del primo periodo.
 - d) Si ricorda che la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza, ai sensi di quanto disposto dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.
 - e) In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline e la valutazione del comportamento sul punteggio da attribuire quale credito scolastico negli ultimi tre anni di corso, e di conseguenza sul punteggio finale dell'Esame di Stato, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.

6. La valutazione degli studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento adeguatamente certificati, compresa quella effettuata in sede di esame conclusivo dei cicli, deve tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni. A tal fine sia nello svolgimento dell'attività didattica che in sede di esame sono adottati gli strumenti compensativi e le misure dispensative ritenuti più idonei.

7. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. Sono consentite, anche in sede di esame, prove equipollenti e/o tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche (D. lgs. 297/1994 art. 318; DPR 122/2009 art. 9)

8. I docenti sono tenuti al segreto d'ufficio sui contenuti e le modalità di svolgimento degli scrutini.

A – AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Verranno ammessi alla classe successiva:

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di secondo grado è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 122 del 2009, sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica. Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

A1 – IL PASSAGGIO DALLA 1[^] ALLA CLASSE 2[^]

Per gli studenti delle classi 1[^] e 2[^], in obbligo di istruzione, obiettivo prioritario è la maturazione del giovane in termini di autonomia e responsabilità ai fini dell'acquisizione delle competenze chiave per l'esercizio della cittadinanza attiva. Pertanto il C.d.C valuterà l'opportunità che un giudizio conclusivo sulla maturazione della personalità e sul raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto sia generali che di singole discipline venga dato più compiutamente alla conclusione del biennio, considerando le oggettive difficoltà che l'alunno trova nel passaggio dalla scuola media all'istruzione superiore.

ISTITUTO PROFESSIONALE

I consiglio di classe valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, le competenze maturate, la motivazione e le attitudini. In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti risultati.

a) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.

b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di conseguire anche la qualifica leFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc...). Lo studente è ammesso alla classe successiva. Il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.

c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. Il CdC ammette lo studente all'anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui: 1. Partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei); 2. Partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi; Ove ne ricorrano le condizioni il CdC adotterà i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I.

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I. di cui al punto c) e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è non ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

A 2 – CLASSI QUINTE Ammissione / Non Ammissione

In base all'O.M. 65/2022, gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, sono ammessi all'esame anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. L'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato.

Dunque ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato:

- è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferme restando le deroghe stabilite dal collegio docenti relative ad assenze documentate e continuative e a situazioni legate all'attuale emergenza epidemiologica;
- non è necessario lo svolgimento delle prove invalsi;
- non è necessario aver svolto il previsto monte ore di PCTO;
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'Esame.

Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

B – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Nei confronti degli alunni che presentano una o più insufficienze gravi, il Consiglio di Classe valuterà se esse sono pregiudizievoli della preparazione complessiva dell'alunno e se gli precludono la possibilità di seguire proficuamente il curriculum degli anni successivi. La valutazione dovrà tenere conto di un complesso di fattori quali: il raggiungimento degli obiettivi formativi, un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche effettuate nel quadrimestre. Sulla scorta di tali valutazioni, il Consiglio di classe delibera la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva quando all'alunno vengono riconosciute le possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, mediante la frequenza di corsi di recupero estivi e lo studio autonomo; In questo caso sarà data comunicazione alla famiglia e l'alunno dovrà frequentare i corsi di recupero estivi attivati dalla scuola (qualora la famiglia si avvalga di tale opportunità) o dovrà recuperare mediante studio autonomo e in ogni caso dovrà sottoporsi alle verifiche, che si terranno nella terza settimana del mese di luglio.

Nel caso in cui il voto di profitto dell'insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l'istituto della sospensione del giudizio di cui all'articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto.

C – NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'allievo non verrà ammesso alla classe successiva per:

- elevato numero di ore di assenza, nonostante le deroghe previste dal Collegio dei docenti. Si ricorda che la percentuale di assenze non può superare il 25%, salvo deroghe.

- valutazione della condotta non sufficiente.

- gravi e diffuse insufficienze nelle discipline i cui contenuti risultano appresi in modo frammentario e parziale, tale da non consentire l'acquisizione delle competenze ed abilità di base necessarie per affrontare la classe successiva in modo proficuo;

- presenza accertata di carenze non recuperabili in tempi brevi né in modo autonomo da parte dell'alunno né mediante corsi di recupero;

- mancata progressione dell'allievo rispetto alla situazione di partenza in ordine a conoscenze, abilità e competenze, confermata delle lacune anche dopo le attività di recupero programmate dal C.d.C. (recupero in itinere, corso di recupero, fermo didattico);

- mancato raggiungimento degli obiettivi minimi fissati. Le motivazioni che hanno determinato la non promozione vanno verbalizzate in modo circostanziato e completo attraverso un dettagliato giudizio sintetico, che riepiloghi i singoli giudizi di materia.

Vanno inoltre verbalizzate le motivazioni dell'insufficienza del voto di condotta che determina la non promozione.

I genitori degli studenti non ammessi alla classe successiva devono essere informati prima che gli esiti degli scrutini siano resi pubblici.

D – INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO In sede di integrazione dello scrutinio finale il Consiglio di classe può dichiarare promosso lo studente qualora egli abbia saldato tutti i debiti contratti nell'anno o abbia mostrato un significativo recupero delle lacune pregresse in termini di conoscenze / abilità /competenze tale da determinare una valutazione complessiva di sufficienza.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO:

L'attribuzione del credito al singolo alunno dovrà essere effettuata sulla base delle griglie approvate dal Collegio dei Docenti ed inserite nel PTOF e dovrà essere motivata e verbalizzata. In caso di pareri discordi, va dato conto dell'attribuzione a maggioranza. Il consiglio di classe terrà conto della qualità delle esperienze maturate in funzione della positiva ricaduta sulla crescita umana, culturale e pro-sociale dello studente e dell'effettiva acquisizione di conoscenze, competenze e abilità a integrazione del corso di studi. Tutte le esperienze dovranno essere documentate e riferirsi all'anno in corso.

Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e della relativa Tabella A.

L'attribuzione del credito, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione (che rimane in ogni caso quella determinata dalla media dei voti), tiene conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR n. 323/1998 e del D.M. 99/2009, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, come di seguito

FREQUENZA	Regolare se le assenze sono < 20 giorni
	Irregolare se le assenze sono ≥ 20 giorni
PARTECIPAZIONE DIALOGO EDUCATIVO, INTERESSE ED IMPEGNO	Si
	No
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' COMPLEMENTARI ORGANIZZATE DALLA SCUOLA DI DURATA ≥ 20 ore	Si
	No
ESPERIENZE LAVORATIVE (di durata ≥ a 1 mese) O CERTIFICAZIONE ACQUISITA ESTERNAMENTE ALLA SCUOLA DI DURATA ≥ 20 ore	Si
	No

Otterrà il punteggio più alto nell'ambito della banda di oscillazione lo studente che si presenta con una media con decimale maggiore o uguale a 0,50 e lo studente che, pur avendo una media con decimale minore di 0,50, ha partecipato ad attività complementari organizzate dalla scuola oppure ha maturato esperienze lavorative oppure ha acquisito certificazioni esternamente ed ha frequentato assiduamente e/o ha partecipato con interesse e impegno al dialogo educativo.

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell'art. 4 – comma 6 – DPR 23/07/98 n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove di esame scritte ed orali.

Il Collegio docenti indica i seguenti criteri per il riconoscimento delle attività svolte in autonomia dagli studenti:

1. Attività formative:

- certificazioni informatiche rilasciate da Enti Certificatori
- certificazioni linguistiche rilasciate secondo standard internazionali da Enti certificatori riconosciuti dal Miur

2. Attività sportive certificate con tutte le seguenti caratteristiche:

- carattere agonistico e continuativo

Non sono prese in considerazione attività, quali ad esempio la partecipazione ad un corso di nuoto, l'attività sportiva individuale presso una palestra o la partecipazione a singole manifestazioni sportive in modo occasionale.

3. Attività culturali e artistiche con tutte le seguenti caratteristiche:

- presso Associazioni ed Istituti pubblici o privati qualificati a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale
- debitamente certificate e di durata almeno pari a 20 ore

4. Attività di volontariato con tutte le seguenti caratteristiche:

- presso Associazioni o Istituzioni pubbliche o private riconoscibili e note
- debitamente certificate e di durata almeno pari a 20 ore

5. Attività lavorative con tutte le seguenti caratteristiche:

- debitamente certificate dal datore di lavoro e di durata pari ad almeno 20 ore
- regolarmente svolte secondo le vigenti Normative, anche se si tratta di esperienze collaborative saltuarie

Indicazioni per le certificazioni da consegnare

Le certificazioni devono contenere una descrizione accurata delle esperienze e competenze acquisite, con particolare riferimento agli Enti, Associazioni, ecc., che hanno effettuato il rilascio. Le attività devono essere svolte in un periodo di tempo che va dalla conclusione degli scrutini del precedente anno scolastico al 31 maggio successivo. La certificazione rilasciata dall'Ente dovrà essere redatta su carta intestata e recare timbro e firma ben visibili del Dirigente o legale rappresentante.

Il Dirigente Scolastico

Annarosa Costantini

firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/93